



## Anche la richiesta di un rinvio dell'udienza può costituire esercizio abusivo della professione forense

Il delitto di esercizio abusivo della professione legale ha natura istantanea, giacché si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, come ad esempio la partecipazione ad un'udienza al solo fine di chiedere un rinvio della stessa, giacché l'illecito non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022](#)

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Fidelbo, rel. De Amicis), VI Sez. Pen., sentenza n. 20233 del 6 aprile 2018. Sulla rilevanza della fattispecie anche nel caso di attività professionale forense in ambito stragiudiziale, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37.

---

Il termine per il deposito delle decisione disciplinare è  
ordinatorio

Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all'esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022](#)

## L'avvocato non deve agevolare l'esercizio abusivo della professione da parte di terzi

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o comunque consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, il professionista aveva delegato un praticante semplice a sostituirlo in un'udienza di divorzio giudiziale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022](#)

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 197.

---

## Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito)

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di

colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022](#)

---

## Elemento soggettivo dell'illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022](#)